

N. R.G. 2018/9275



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPEC. IMPRESE

Il g. des. dott. Raffaele Del Porto,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/10/2018,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il giudice designato, nel procedimento cautelare iscritto al n. 9275/2018 R.G., osserva quanto segue.

1. Franco Bottarelli.

Sussiste il requisito del *fumus boni iuris*, quanto al Bottarelli, dovendosi ribadire quanto sinteticamente osservato sul punto col decreto in data 26.6.2018.

La società poi fallita, difatti, affidata all'amministrazione del Bottarelli, ha ceduto nel giugno del 2014 (quando aveva già perduto il capitale sociale e cessato – di fatto - la propria attività d'impresa) il proprio ramo d'azienda, incassando un prezzo assai modesto (pari, in sostanza, alla differenza fra attività e passività cedute), senza ottenere alcuna idonea garanzia da parte dell'acquirente quanto all'effettivo pagamento delle passività trasferite.

L'acquirente non ha poi, come è pacifico, provveduto al pagamento integrale di tali passività; di qui il danno patito dalla società cedente, che ha trasferito all'acquirente le proprie attività per un corrispettivo irrisorio ed è rimasta, al contempo, esposta alla responsabilità per le passività trasferite.

Le considerazioni svolte dalla difesa del Bottarelli, quanto all'insussistenza di significativi debiti contratti dalla società nel periodo in cui era affidata alla sua amministrazione, risultano perciò inconferenti, risultando il danno evidenziato causalmente collegato alla (specifica) condotta negligente dell'amministratore, che, come ricordato, ha trasferito all'acquirente la parte più



significativa dell'attivo sociale, senza acquisire adeguate garanzie quanto all'effettivo pagamento dei debiti inerenti il ramo d'azienda ceduto.

Il Bottarelli, amministratore di diritto della società, non può poi invocare il (preteso) ruolo di amministratore di fatto del Franzini (sul punto vedi tuttavia *infra*) per sottrarsi alla responsabilità conseguente al compimento di atti gestori nel periodo di vigenza della sua carica (il Bottarelli è, difatti, colui che ha sottoscritto l'atto di cessione d'azienda).

Sussiste altresì il *periculum in mora* ricavabile dall'elevata entità del credito vantato dalla curatela, in assenza di informazioni attendibili quanto all'effettiva consistenza del patrimonio del resistente; si aggiunga la circostanza dell'intervenuto fallimento della società affidata all'amministrazione del Bottarelli, sintomatica di ben scarsa considerazione delle ragioni dei creditori.

2. Luigi Franzini.

Considerazioni di segno diverso debbono essere svolte quanto alla responsabilità del Franzini, cui è contestato, soprattutto, il ruolo di amministratore di fatto in epoca successiva alla cessazione dalla carica (settembre 2013).

In realtà la stessa curatela riconosce che la società poi fallita, perduto il capitale sociale già nel 2012, ha cessato, di fatto, la propria attività nell'anno 2013 e risulta perciò arduo individuare episodi attestanti un'effettiva attività gestoria del Franzini in un periodo in cui la società era sostanzialmente inattiva.

La mera partecipazione del Franzini alle attività finalizzate alla stipula del noto atto di cessione del ramo d'azienda non potrebbe poi, per il suo carattere isolato, costituire prove idonee di quella condotta reiterata che, per giurisprudenza costante, è necessaria per la configurabilità del ruolo di amministratore di fatto (in tal senso, di recente, Cass. 4045/2016).

Si aggiunga la pacifica qualità - rivestita all'epoca dal Franzini - di socio di riferimento e amministratore di G.F. Finanziaria s.r.l., socia unica della società poi fallita, che può costituire idonea giustificazione del suo interessamento all'alienazione dell'azienda.

L'effettivo ruolo rivestito dal Franzini in Oxi.Gen Lab s.r.l. in epoca successiva alla sua cessazione dalla carica di amministratore della società potrà perciò essere adeguatamente indagato nella –



eventuale – causa di merito, ove le parti potranno approfondire le sottostanti questioni di fatto con pienezza di poteri, anche istruttori.

2.1. Né la responsabilità del Franzini può essere ricavata dalle generiche allegazioni della curatela quanto a violazioni di carattere formale (omessa tenuta di contabilità adeguata), prive di adeguata allegazione quanto a (eventuali) conseguenze lesive, legate da idoneo nesso causale.

2.2. Gli elementi in atti non consentono infine di ritenere provato un significativo incremento dei debiti della società poi fallita nel breve periodo che va dal rilievo della perdita del capitale sociale alla cessazione del Franzini dalla carica di amministratore (il prospetto prodotto al riguardo dalla curatela, di tenore troppo sintetico, non consente un'adeguata verifica al riguardo).

3. *Quantum.*

Sulla scorta delle considerazioni svolte *sub* 1., il provvedimento cautelare va perciò confermato con riferimento al solo Bottarelli (e revocato quanto al Franzini), con riduzione, tuttavia, della sua concorrenza a € 450.000,00=; somma che corrisponde, in sostanza, all'ammontare dei debiti - ammessi al passivo fallimentare – rimasti impagati da parte di “Biosyntesis”, acquirente del ramo d'azienda.

4. Spese.

Sussistono i presupposti per compensare per intero le spese del procedimento fra la curatela e il Franzini, attesa l'oggettiva incertezza della questione di fatto trattata.

Spese rimesse al giudizio di merito, quanto al Bottarelli, risultando parzialmente confermata la misura cautelare.

PQM

visto l'art. 671 c.p.c.;

a parziale modifica del provvedimento inaudita altera parte in data 26.6.2018, conferma il sequestro conservativo autorizzato in danno di Franco Bottarelli, con riduzione della concorrenza a € 450.000,00=; revoca il provvedimento autorizzativo in danno di Luigi Franzini, con compensazione integrale delle spese del procedimento fra la curatela e il Franzini; fissa il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l'inizio del giudizio di merito.



Si comunichi.

Brescia 30.10.2018.

Il g.des.

dott. Raffaele Del Porto

